
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ALESSANDRO AMARELLI"-ROSSANO Prot. 0007183 del 29/11/2021

07 (Uscita)





ISTITUTO COMPRENSIVO A.AMARELLI VIA GRAN SASSO n. 16 - 87064 **CORIGLIANO ROSSANO -**

TEL.0983/512197 - FAX 0983/291007

csic8aq00b@pec.istruzione.it

Sito Web: http://www.icamarellirossano.edu.it - e-mail <u>CSIC8AQ00B@istruzione</u>



Ai docenti Al personale ATA AL DSGA Al sito web

CIRCOLARE N. 22 - ANNO SCOLASTICO 2021 /2022 -

OGGETTO: DECRETO LEGGE 26 NOVEMBRE 2021 – NUOVE DISPOSIZIONI. OBBLIGO VACCINALE PER IL PERSONALE SCOLASTICO.

In riferimento a quanto indicato in oggetto, si allega il Decreto-legge 24 novembre 2021 che introduce misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali, tra cui l'obbligo vaccinale per tutto il personale scolastico a partire dal 15 dicembre 2021, compresa l'estensione della terza dose, per chi ha completato il ciclo primario di vaccinazione.

Pertanto, si invita tutto il personale scolastico a rispettare l'obbligo vaccinale di cui sopra e agli inadempienti a produrre, entro 5 giorni dalla ricezione dell'invito, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione o il differimento o l'esenzione della stessa, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi entro 20 giorni dall'invito, o comunque l'eventuale insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale.

In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, si invitano gli interessati a trasmettere immediatamente e comunque non oltre 3 giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'avvenuta vaccinazione.

In caso di mancata presentazione della documentazione, accertata l'inosservanza dell'obbligo se ne darà comunicazione agli interessati. L'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata la sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati. La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato al datore di lavoro dell'avvio e del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, entro data prevista per il completamento del ciclo vaccinale primario come previsto dall'art. 9 comma 3 del D.L. 52/2021, e comunque **non oltre 6** mesi da<u>lla data di entrata in vigore del D.L. 24 novembre 2021</u>.

In caso di somministrazione della dose di richiamo successivo al ciclo vaccinale primario, la certificazione verde COVID-19 ha una validità di 9 mesi, e non più di 12 mesi, a far data dalla medesima somministrazione.

